

# General Aviation

Polizza Corpi Aeromobile

Polizza

Numero: 30340170  
Contraente CABI

Riferimenti AGCS

Gerenza di BROKER AGCS  
P.ZZA TRE TORRI 3  
20145 MILANO

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

**Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Società costituita all'estero nella forma giuridica di società per azioni.  
Sede legale Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco - Germania - una Società del Gruppo Allianz SE autor. all'eserc. dell'assicurazione diversa dall'assicuraz. sulla vita dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), n. registro tribunale di Monaco HRB 208312 - Capitale Sociale Euro 36.740.661,00 i.v.  
Chairman of the Supervisory Board: Dr. Axel Theis - Board of Management: Chris Fischer Hirs (Chairman), Andreas Berger, Sinéad Browne, Nina Klingspor, Alexander Mack, Hartmut Mai, Paul O'Neill, Bill Scaldaferrri, Carsten Scheffel.  
Allianz Global Corporate & Specialty SE - Impresa operante in Italia in regime di stabilimento nelle assicurazione danni.  
Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione n. I.00075

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Sede secondaria di Milano  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano  
CF, P. Iva e Registro imprese  
di Milano n. 06385250961

**Allianz** 

## Elenco documenti

### Si consegnano al cliente i seguenti documenti

---

- Fascicolo Informativo
- Scheda di Polizza

**La presente copertina non costituisce parte del contratto.**

## Scheda di Polizza

### Contraente

Ragione Sociale: SOCIETA' CABI S.R.L.  
Codice fiscale/Partita IVA: 02094430283  
Indirizzo: VIA VIGONOVESE 115  
C.A.P.: 35127 Città: PADOVA (PD)

### Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 30/04/2018 Scadenza: ore 24:00 del 30/04/2019  
Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0

### Altri estremi contrattuali

Tacito rinnovo: NO

### Premio

Importo per il periodo assicurativo  
Imponibile: **0,93 euro**  
Imposte: **0,07 euro**  
Lordo: **1,00 euro**

Periodicità del pagamento: Annuale

### Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo alla firma
CORPI DI VEICOLI AEREI	0,93	7,50 %	0,07	1,00
<b>Totali</b>	<b>0,93</b>		<b>0,07</b>	<b>1,00</b>


(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

### Informazioni sul premio

**Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:**

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

### Condizioni di assicurazione



60K 00000303401705



**DEFINIZIONI**

Ai sotto indicati termini si attribuisce il seguente significato:

<b>APR:</b>	(Aeromobile a Pilotaggio Remoto) mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC :” mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi”
<b>Aree congestionate:</b>	aree o agglomerati usati come zone residenziali, industriali, commerciali, sportive e in generale aree dove si possono avere assembramenti, anche temporanei di persone
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Beneficiario:</b>	gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula il contratto.
<b>Corpo:</b>	Il SAPR come di seguito definito escluso il “Gruppo Motopropulsore”.
<b>Franchigia:</b>	la parte di ciascun danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
<b>Giacenza:</b>	il periodo in cui l'APR non è in Volo, come di seguito definito.
<b>Gruppo Motopropulsore:</b>	a) per gli Aeromobili ad ala fissa: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento e ad esso direttamente collegate, comprese le protezioni, eventuali eliche e radiatori; b) per gli Aeromobili ad ala rotante: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate; l'insieme dei rotori e relativa trasmissione; con l'intesa che ognuno di detti insiemi costituisce un gruppo separato.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
<b>Intermediario:</b>	La persona giuridica iscritta alla sezione a) oppure b) del Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. lgs 209/2005
<b>Operatore:</b>	colui che assume l'esercizio del SAPR
<b>Operazioni Specializzate:</b>	le attività che prevedono l'effettuazione, con un SAPR, di un servizio a titolo oneroso o meno, quale ad esempio sorveglianza del territorio o di impianti, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, fotogrammetria, pubblicità, ecc.
<b>Osservatore SAPR:</b>	persona designata dall'operatore che, anche attraverso l'osservazione visiva dell'aeromobile a pilotaggio remoto, può assistere il pilota remoto nella condotta del volo.
<b>Payload:</b>	tutti i carichi e gli equipaggiamenti aggiuntivi al SAPR non strettamente necessari al funzionamento dello stesso
<b>Perdita totale:</b>	il danno che si verifica quando l'apparecchio SAPR è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'apparecchio SAPR può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'apparecchio SAPR si presume perduto.
<b>Pilota remoto:</b>	persona incaricata dall'operatore, responsabile della condotta del volo, che agisce sui comandi di volo, come appropriato, di un SAPR.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'Assicurazione
<b>Regolamento ENAC:</b>	Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto Ed. 2 del 16.07.2015 e successivi emendamenti in attuazione dell'Art. 743 del Codice della Navigazione

## Pol. 30340170

<b>SAPR</b>	(Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando da parte di un pilota remoto insieme al relativo payload.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società/Assicuratore:</b>	Allianz Global Corporate & Specialty SE - Rappresentanza Generale per l'Italia.
<b>Volò:</b>	il periodo che intercorre dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

### DICHIARAZIONI

#### Dati.

Il Contraente dichiara che i dati riportati all'interno del presente contratto riportano correttamente sia i dati identificativi sia dati tecnici e d'impiego. Egli è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che dovesse intervenire. Precedenti Sinistri. Il Contraente dichiara che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto non si sono verificati Sinistri causati da eventi in relazione ai rischi descritti dalla presente Polizza. Il Contraente dichiara altresì che non sono state annullate in seguito a Sinistri, precedenti coperture assicurative in corso per i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza.

#### Condizioni dei Piloti e Tecnici.

Il Contraente dichiara che:

- previa autorizzazione da parte dello stesso Contraente, responsabile nella condotta del volo e che agisce sui comandi di volo, può essere un Pilota o un Osservatore o un Tecnico. Il Contraente dichiara altresì che le autorizzazioni per le quali tali soggetti ricoprono il proprio ruolo sono altresì valide ed efficaci;
- il responsabile nella condotta del volo ha effettuato presso il costruttore, presso organizzazioni da questo autorizzate o presso l'operatore stesso, se autorizzato dall'ENAC, un programma di addestramento per lo specifico SAPR assicurato con la presente Polizza;
- nessuno di tali soggetti è affetto da: epilessia, alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata da test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidei. La sopravvenienza in corso di contratto delle affezioni di cui al presente punto (per AIDS il momento in cui viene diagnosticata) costituisce aggravamento di rischio e pertanto comporta l'applicazione dell'art. 1898 del Codice Civile;
- che nessun Assicurato soffre, ha sofferto di gravi malattie ed è affetto da infermità o difetti fisici.

#### DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile, il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni stesse.

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste nel presente contratto pervenuto in suo possesso; condizioni e modalità contrattuali che dichiara dunque di conoscere e approvare.

Il Contraente dichiara inoltre che il documento, non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.

**CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

**Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali stabiliti in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti nelle Condizioni Speciali, per:

- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o deterioramento di cose.

**Art. 2 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b);
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime;
- e) i partecipanti alle attività, Pilota remoto (svolge tutte le funzioni di guida, decollo, navigazione, atterraggio del SAPR) e il Video Operatore (controlla il puntamento della videocamera/fotocamera gestendone i 3 assi di movimento per realizzare, di concerto con il Pilota, le migliori riprese aeree).

**Art. 3 - Danni da rumore**

La Società risponde dei danni e delle perdite dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato.

Detta garanzia è prestata nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

**Art. 4 - Esclusione dei Rischi dei danni da amianto**

La Società non risponde dei danni diretti od indiretti causati da:

- a) presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto; o
- b) ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o a norme di legge o regolamenti che impongano all'assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto.

La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione ovvero nel caso di un'emergenza in volo, registrata, che sia causa di un'anormale condotta dell'aeromobile.

Nonostante qualsiasi altra disposizione di Polizza, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto od in parte, ai danni indicati dai paragrafi a) e b) della presente clausola.

Tutti gli altri termini e condizioni della presente polizza restano invariati.

Informativa:

La presente clausola di esclusione dei danni da amianto intende chiarire l'intento della polizza e non deve essere interpretata come intenzione di includere i danni da amianto in altre polizze precedenti od altrimenti simili alla presente.

**Art. 5 – Cambio di data**

La presente Assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:

- a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi);
- b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi dell'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
- c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale o immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione od omissione da parte dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o d'ora di cui al precedente punto a).

La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.

**Art. 6 - Danni esclusi**

La Società non risponde:

dei danni, delle perdite, degli Indennizzi verificatisi in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'Aeromobile si trova fuori del controllo del Proprietario o dell'Esercente a causa di uno degli eventi menzionati nel presente punto a);
- g) l'Aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo dell'Assicurato se ne ha titolo, o del Proprietario o dell'Esercente a partire dal momento in cui verrà restituito al medesimo in un aeroporto incluso entro i limiti geografici in Polizza e completamente attrezzato per l'assistenza a quel tipo di Aeromobile;
- h) la restituzione dovrà avvenire ad Aeromobile parcheggiato, con i motori spenti e senza interventi forzosi;

dei danni, delle perdite, degli Indennizzi verificatisi in occasione di uso o impiego:

- i) di armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche;
- j) di qualsiasi computer, sistema, programma o virus informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico;

dei danni, delle perdite, degli Indennizzi causati da:

- k) trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- m) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminati di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- n) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- o) elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminati di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o – in generale – per scopi pacifici;
- p) inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenza elettriche ed elettromagnetiche;
- q) presenza di amianto e/o da lavorazioni di materiali contenente questa sostanza o suoi derivati;
- r) dei danni, delle perdite, degli Indennizzi causati da dolo dell'assicurato e/o dei suoi preposti.

**Art. 7 - Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio**

L'intero premio convenuto o, nel caso di premio rateato, la prima rata di esso devono essere pagati all'atto della conclusione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite. L'avvenuto pagamento del premio deve risultare da regolari quietanze emesse dalla Società.

L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.

Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

La sospensione parziale o totale di una o tutte le garanzie previste non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio convenuto o, nel caso di premio rateato di parte di esso poiché:

- a) le garanzie saranno prorogate per un periodo di tempo pari a quello della sospensione per le Polizze a garanzia singola;
- b) al termine del periodo assicurativo si procederà ad una regolazione per Polizze a garanzia multipla.

Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio e/o premio minimo a deposito.

Nel caso l'Aeromobile assicurato sia distrutto o si presuma perito ai sensi dell'art. 761 Cod. Nav., il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 Codice Civile.

**Art. 8 – Sostituzioni**

La sostituzione delle garanzie di un elemento di rischio con un altro avente le stesse caratteristiche sarà accordata purché la sostituzione non sia conseguente a Sinistro con danni e/o spese a carico dell'Assicuratore.

La sostituzione non sarà accordata per gli elementi di rischio assicurati per un periodo inferiore a due mesi.

Un elemento di rischio immesso in garanzia in sostituzione di un altro non può, a sua volta, essere sostituito nel corso di durata della polizza.

**Art. 9 – Inclusioni e variazioni di elementi di rischio**

L'Assicurato ha facoltà di includere oppure di escludere Aeromobili rispetto a quelli stabiliti all'atto della stipula della presente Polizza purché non vengano superati i limiti concordati all'atto della stipula del contratto.

Le inclusioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dal momento della variazione indicato dall'Assicurato nella comunicazione o, in difetto di detta indicazione, dalle ore 24 del giorno del ricevimento della comunicazione da parte della Società.

Nel caso di inclusione in Polizza di un nuovo elemento di rischio, il premio relativo sarà calcolato:

- a) a pro-rata temporis se l'inclusione avrà effetto fino alla scadenza della presente Polizza;
- b) sulla base delle seguenti percentuali del premio annuo se l'inclusione cesserà prima della scadenza della presente Polizza:

DURATA	PERCENTUALI
- 1 giorno	5%
- fino a 15 giorni	30%
- " " 1 mese	40%
- " " 2 mesi	50%
- " " 3 mesi	60%
- " " 4 mesi	70%
- " " 5 mesi	75%
- " " 6 mesi	80%
- " " 7 mesi	85%
- " " 8 mesi	90%
- oltre 8 mesi	100%

L'Assicurato ha altresì facoltà di richiedere variazioni di elementi di rischio presenti o meno nel contratto. La Società, ricevuta la richiesta, procederà alla valutazione della medesima dandone risposta all'Assicurato.

L'esclusione dalla polizza, prima della sua naturale scadenza, di un elemento di rischio, potrà essere accordata soltanto se l'elemento di rischio:

- a) sia indenne da sinistro con danni e/o spese a carico dell'Assicuratore;
- b) sia assicurato per un periodo non inferiore a dodici mesi.

Il premio relativo al periodo di copertura effettivamente prestato sarà calcolato in base alle percentuali per garanzie di durata minore di un anno previste dalla tabella riportata nel presente articolo.

**Art. 10 - Variazioni nella persona del Contraente**

In caso di alienazione dell'Azienda o di parte delle sue attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.

Nel caso di fusione della società contraente il contratto continua con la società incorporante o con la nuova società che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamenti di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, dal Contraente alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto dando comunicazione con preavviso di 15 giorni.

**Art. 11 – Comunicazione tra le Parti**

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere fatte alla società oppure all'agenzia a cui è assegnata la polizza. Salvo esplicito patto contrario le comunicazioni della Società verranno inviate all'indirizzo del Contraente indicato nella polizza.

**Art. 12 - Recesso dal contratto - Anticipata risoluzione**

Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis Codice Civile.

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata, con effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione della lettera stessa.

Nei casi di recesso previsti dal presente articolo e in tutti gli altri casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Resta salvo in ogni caso quanto previsto all'art. 7 delle Condizioni Generali.

**Art. 13 - Diritto di surrogazione della Società**

La Società che ha pagato l'Indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili e verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 c.c..



L'Assicurato dovrà fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società, dovrà agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, limitatamente all'interesse di questa.

L'Assicurato è responsabile verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

**Art. 14 - Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 15 – Sanzioni/Embargo**

Questa polizza non presta alcuna copertura, prestazione o beneficio per le attività o gli affari assicurati, limitatamente al fatto che

- a) la copertura, le prestazioni ed i benefici e/o
- b) le attività o gli affari assicurati

violino una qualunque legge o regolamento delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea/AEE o di qualunque altra legge nazionale in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

**Art. 16 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione**

Il contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

**Art. 17 – Trasformazione o aggravamento del rischio**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 522 Cod. Nav., la Società non risponde se, per fatto dell'Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato.

**Art. 18- Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro.

L'Assicurato deve inoltre:

- a) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;
- b) far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chiede, alla ricerca di un componimento amichevole.

**Art. 19 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato decade da ogni diritto:

- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
- b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

Se l'inosservanza di cui all'articolo 18 che precede è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

**Art. 21 - Scadenza del Contratto**

La presente Assicurazione si intende automaticamente annullata alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

**Art. 22 - Rinvio alle Norme di Legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**CONDIZIONI SPECIALI****Art. 1 – Uso del SAPR**

L'assicurazione è prestata per le attività rientranti nelle operazioni specializzate non critiche e critiche, attività sperimentali e addestramento, come prescritto dal Regolamento ENAC, purchè l'operatore risulti in regola con la normativa vigente e tutte le prescrizioni emanate dall'ente stesso.

In ogni caso tali operazioni non prevedono il sorvolo, anche in caso di avarie e malfunzionamenti, di:

- a) aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani e infrastrutture;
- b) aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato;
- c) linee e stazioni ferroviarie, autostrade e impianti industriali.

**Art. 2 - Limiti territoriali**

L'assicurazione vale entro i limiti geografici dell'Italia.

L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'Aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni previste nelle precedenti normative.

**Art. 3 – Clausola Pilotaggio**

L'APR assicurato con la presente polizza potrà essere condotto esclusivamente da piloti che ottemperino ai requisiti previsti dal Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto Ed. 2 del 16.07.2015 e dalle seguenti note e circolari attuative emanate dall'Ente stesso.

**Art. 4 - Danni esclusi**

La Società non risponde dei danni, delle perdite, degli Indennizzi verificatisi in occasione di:

- a) danni derivanti da mancato o errato funzionamento dei dispositivi (SAPR) assicurati che siano conseguenza a vizio originario del prodotto;
- b) competizioni sportive (amatoriali e/o agonistiche) e relative prove;
- c) impiego del SAPR per uso diverso da quello indicato in polizza;
- d) manovre incompatibili con le caratteristiche del SAPR, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore del SAPR;
- e) impiego del SAPR a scopo illecito che vada a violare la privacy o ledere i diritti personali di terzi;
- f) dei danni alle cose o beni di proprietà, in uso o a qualsiasi titolo detenute dai partecipanti alle attività;
- g) impiego del SAPR per scopi militari o operazioni di assistenza ad azioni militari. Impiego di APR equipaggiati con armi.

**Art. 5 – Attivazione della Garanzia – Inizio e termine dell'Assicurazione**

5.1 La presente Polizza ad adesione inizia alle ore 24:00 del 30.04.2018 e termina alle ore 24.00 del 30.04.2019.

Gli aderenti alla Polizza avranno la facoltà di sottoscrivere applicazioni della durata di 12 mesi, sino alle ore 23:59 del 30 aprile 2019, con scadenza quindi mai successiva al 30 aprile 2020.

5.2 Per l'attivazione delle adesioni alla Polizza, l'aderente compilerà il modulo di adesione allegato alla presente polizza. La garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno indicato nel modulo di adesione ma, comunque, non prima delle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio.

5.3 Il Contraente si impegna, prima dell'adesione di ogni singolo assicurato a:

- a) consegnare all'assicurato le informazioni sul trattamento dei dati personali da parte della Compagnia, acquisendo altresì, laddove necessario, il consenso degli assicurati al trattamento dei dati sensibili/giudiziari utilizzando gli appositi moduli.
- b) fornire privacy note a DUC
- c) effettuare le verifiche previste da leggi e regolamenti vigenti rispetto all'adeguatezza della copertura assicurativa prevista dalla presente polizza rispetto alle esigenze dell'assicurato, prima dell'adesione
- d) consegnare all'assicurato, prima dell'adesione di quest'ultimo, la necessaria documentazione pre contrattuale.

**Art. 6 - Clausola Broker - Gestione della Polizza affidata all'Intermediario**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Spett. CAB Broker Srl (di seguito l'Intermediario); di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario stesso il quale tratterà con l'Assicuratore.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Assicuratore dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Assicuratore, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Assicuratore da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario stesso potranno intendersi come fatte all'Assicuratore soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all'Assicuratore e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Assicuratore stesso.

L'intermediario non ha alcuna gestione degli incassi dei premi e sinistri del presente contratto.

## **Pol. 30340170**

L'Intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire all' Assicurato, ai sensi degli Artt. 120 e 121, del D.Lgs. 209/2005 e dell'Art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad Altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell' Assicuratore.

L' Assicuratore stesso sarà in ogni caso del tutto estraneo a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente e l'/gli Intermediario/i o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

**CONDIZIONI GENERALI DANNI SAPR**

**Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

Sono a carico della Società:

I) i danni materiali e diretti che l'apparecchio SAPR assicurato (indicato all'interno delle singole appendici di applicazione) subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere, fra i quali quelli derivanti da vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta o naufragio, purchè tali operazioni di volo siano condotte nel pieno rispetto di leggi e regolamenti vigenti;

II) i danni da piantata motore o cedimento strutturale, anche se derivanti da vizio intrinseco occulto dell'apparecchio SAPR non rilevabile con la dovuta diligenza, con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto.

**Art. 2 - Danni esclusi**

La Società non risponde:

I) dei danni:

- a) consistenti nell'usura, nel progressivo deterioramento, nel guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura in sé e per sé considerati che non siano diretta conseguenza di una causa esterna improvvisa ed impreveduta o di un vizio intrinseco occulto del SAPR e di ogni sua parte. A questi fini, il gruppo motopropulsore degli APR ad ala fissa, o ciascuno distintamente degli insiemi di cui si compone il gruppo motopropulsore degli APR ad ala rotante, è considerato un unico elemento e, quindi, ogni danno o guasto e le conseguenze che si producono nell'interno di detto unico elemento sono esclusi dall'indennizzo;
- b) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego del SAPR conseguenti ad un sinistro;
- c) occorsi a lenti di equipaggiamenti cine/fotografici inclusi graffi o appannamenti a meno che tali danni non siano direttamente causati da un sinistro occorso al SAPR cui tali equipaggiamenti sono connessi;
- d) derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, del SAPR e/o del suo payload.

II) dei danni causati da:

- a) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;
- b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità, imputabile al Contraente, all'Operatore o al Proprietario;
- d) violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti o di altro membro dell'equipaggio, nonché di dipendenti o preposti del Contraente, dell'Operatore o del Proprietario che operino attraverso il SAPR.
- e) impiego del SAPR per uso diverso da quello indicato in polizza;
- f) manovre incompatibili con le caratteristiche dell'APR, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore del SAPR, salvo il caso di emergenza;
- g) impiego del SAPR a scopo illecito;
- h) operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi del SAPR;
- i) trasporto del SAPR per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo.
- j) inizio del volo da parte dell'apparecchio SAPR con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, carica elettrica, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso.
- k) attività di decollo o atterraggio in luoghi o con modalità non rispondenti ai requisiti di sicurezza minimi per un uso corretto del SAPR come previsto dal manuale d'uso del costruttore e dal regolamento ENAC "mezzi aerei a pilotaggio remoto".

**Art. 3 – Pagamento del premio**

In caso di perdita totale dell'apparecchio SAPR assicurato il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 cod. civ.

**Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR**

Se l'apparecchio SAPR assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

**Art. 5 - Operatore diverso dall'Assicurato**

Qualora l'esercizio del SAPR sia stato assunto da soggetto diverso dall'Assicurato, quest'ultimo deve provvedere affinché gli obblighi posti a suo carico dagli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 siano adempiuti, se necessario, dall'Operatore stesso.

**Art. 6 - Trasformazione o aggravamento del rischio**

6.1 In conformità a quanto stabilito dall'art. 522 cod. nav., la Società non risponde se, per fatto dell'Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato.

6.2 Sono comunque considerate ipotesi di trasformazione e/o aggravamento, ai sensi del 1° comma dell'art. 522 cod. nav., le seguenti circostanze:

- a) sostituzione dei piloti quando questi sono stati nominativamente indicati in polizza;

- b) impiego di piloti con licenza non idonea o con esperienza di ore di volo inferiori a quelle eventualmente indicate in polizza;
- c) modifica delle caratteristiche del SAPR.

**Art.7 - Misure di sicurezza**

L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di ricovero del SAPR assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.

**Art.8 - Obbligo di esibizione dei documenti del SAPR**

A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i libri e i documenti del SAPR prescritti da leggi e regolamenti, nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione.

**Art. 9 - Facoltà di ispezione**

L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, ai SAPR assicurati, agli impianti e alle attrezzature a terra dell'Operatore, rendendo disponibili tutti i dati informativi concernenti la manutenzione, la riparazione e l'esercizio dei SAPR assicurati.

**Art. 10 - Avviso di sinistro**

10.1 L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto il SAPR.

10.2 Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 24 ore dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro, a mezzo facsimile o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e dovrà contenere la descrizione dei danni al SAPR, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui il SAPR si trova.

**Art. 11- Obbligo di evitare o diminuire il danno. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

11.1 L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

11.2 L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve provvedere affinché:

- a) non sia iniziata, anche nel corso di un viaggio, la riparazione del SAPR sinistrato senza averne ottenuta autorizzazione dalla Società;
- b) su richiesta ed a spese della Società, si effettui il recupero del relitto del SAPR.

**Art. 12- Intervento della Società**

12.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.

12.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.

**Art. 13- Accertamento del danno**

13.1 L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del sinistro o nel primo luogo di atterraggio, se l'APR danneggiato ha potuto continuare il volo.

13.2 Prima di detto accertamento non è consentita la rimozione dell'APR senza autorizzazione della Società. Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'APR debba essere rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica dell'APR danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresi prima della rimozione.

**Art. 14- Indennizzo e spese rimborsabili**

14.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto:

- a) in caso di perdita totale, il valore commerciale del SAPR al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;
- b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti al SAPR. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.

14.2 La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.

14.3 La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.

**Art. 15- Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro e suo ripristino**

15.1 In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, fermo restando il diritto di recesso di cui all'Art. 9 delle Condizioni Generali Comuni che regolano l'Assicurazione in Generale, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.

15.2 In caso di danni indennizzabili al SAPR o ad uno dei SAPR assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.

**Art. 16- Esclusione dell'abbandono**

In deroga all'art. 1006 cod. nav., è esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare il SAPR alla Società.

**Art. 17 - Franchigie e deduzioni**

17.1 L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle Condizioni Speciali.

17.2 Nel caso di perdita totale, dall'indennizzo stabilito dall'art. 13.1 a) che precede, sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.

**Art. 18- Pagamento dell'indennizzo**

18.1 L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili.

18.2 Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti necessari.

18.3 Nei casi di sinistri, tuttavia, per i quali le Autorità competenti procedano ad inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, la Società ha la facoltà di rinviare il pagamento dell'indennizzo fino a chiusura dell'inchiesta. Qualora siano iniziate indagini per l'accertamento di responsabilità penali, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo, a carico del Contraente, dell'Assicurato o dell'Operatore, ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente.

18.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare il SAPR perduto con un altro SAPR dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.

18.5 La Società ha facoltà di trattenere dall'indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative al SAPR colpito da sinistro.

**Art. 19- Clausola arbitrale**

19.1 Le divergenze tra Società e Assicurato sul valore commerciale del SAPR al momento del sinistro, sulla stima in dettaglio delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà eseguirle saranno risolte a mezzo di arbitrato non rituale. Il Collegio arbitrale, che deciderà in qualità di amichevole compositore, sarà composto da un arbitro designato da ciascuna delle due Parti e da un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti stesse ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Ciascuna delle Parti sostiene per intero la spesa del proprio arbitro e per metà quella del terzo arbitro.

19.2 Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui l'Assicurato sia un professionista, ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..

**Art. 20 - Premio complementare**

Se uno o più SAPR sono assicurati per un periodo di tempo inferiore all'anno e sono colpiti da sinistro si conviene quanto segue. Qualora tale sinistro comporti pagamento di indennizzo e/o spese a carico della Società il Proprietario è tenuto a corrispondere per tale SAPR un premio complementare pari alla differenza tra l'intero premio annuo e quello già corrisposto.

Il contraente di polizza si renderà parte attiva nel sollecito dei pagamenti eventualmente dovuti.

**Art. 21 - Surrogazione**

La Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

**CONDIZIONI SPECIALI DANNI SAPR****A) - Franchigie**

Con riferimento all'art.17 delle Condizioni Generali Danni, in caso di danni indennizzabili, sarà applicata in ogni caso, una franchigia fissa pari al 10% del valore assicurato.

In caso di perdita totale e/o perdita totale costruttiva si applica una franchigia del 10% del valore assicurato.

In caso di danni parziali che dovessero interessare SAPR con valore assicurato inferiore ad Euro 5.000 si applica una franchigia del 10% del valore assicurato con minimo di Euro 1.000,00.

**B) – Deprezzamento**

Con riferimento all'art.17 delle Condizioni Generali Danni si precisa che il premio di polizza viene stabilito considerando, oltre alla franchigia definita all'Art. A delle Condizioni Speciali Danni, anche un graduale deprezzamento del mezzo dovuto alla naturale usura dei componenti meccanici.

Tale deprezzamento comporta una riduzione del valore assicurato del 20% durante l'annualità assicurativa, con riduzioni parziali intermedie a scadenza mensile come di seguito normato.

L'indennizzo in caso di sinistro, pertanto, prevederà la preventiva decurtazione della franchigia indicata in polizza e successivamente l'applicazione delle seguenti percentuali:

	DURATA	PERCENTUALI
-	Fino a 1 mese	100%
-	" " 2 mesi	98%
-	" " 3 mesi	96%
-	" " 4 mesi	95%
-	" " 5 mesi	94%
-	" " 6 mesi	92%
-	" " 7 mesi	90%
-	" " 8 mesi	88%
-	" " 9 mesi	86%
-	" " 10 mesi	84%
-	" " 11 mesi	82%
-	" " 12 mesi	80%

**C) – Valore assicurato**

Il valore assicurato deve corrispondere al valore riferito alla fattura di acquisto del SAPR (APR + Payload), qualora l'acquisto sia avvenuto entro il mese precedente l'adesione.

Qualora l'acquisto fosse antecedente al mese precedente l'adesione, il valore da indicare sarà il risultato dell'applicazione all'importo della fattura di un deprezzamento del 2% mensile dalla data di acquisto effettivo a quella di adesione.

Andranno indicati due importi differenziati per APR e Payload qualora gli acquisti siano fatturati separatamente, fermo il criterio per il deprezzamento suddetto.

**D) - Sconto felice esito**

Alla fine dell'annualità assicurativa, verrà concesso uno sconto per felice esito pari al 15% del premio netto rischi ordinari versato in appendice per l'annualità precedente, purché si verifichino le seguenti condizioni:

- a) che la polizza sia indenne da sinistri e/o spese a carico della Società;
- b) che la presente polizza sia rinnovata alla sua naturale scadenza per un ulteriore anno con la medesima Società.

**Clausole da approvare specificamente per iscritto**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Condizioni Generali

- Art. 2 - Persone non considerate terzi
- Art. 6 - Danni esclusi
- Art. 7 - Efficacia dell'Assicurazione - pagamento del Premio
- Art. 9 - Inclusioni e variazioni di elementi di rischio
- Art. 12 - Recesso dal contratto - Anticipata risoluzione
- Art. 17 – Trasformazione o aggravamento del rischio
- Art. 18- Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 19 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

Condizioni Speciali

- Art. 2 - Limiti territoriali
- Art. 3 - Danni esclusi

Condizioni Generali Danni SAPR

- Art. 2 - Danni esclusi
- Art. 3 – Pagamento del premio
- Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR
- Art. 6 - Trasformazione o aggravamento del rischio
- Art. 9 - Facoltà di ispezione
- Art. 15- Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro e suo ripristino
- Art. 17 - Franchigie e deduzioni
- Art. 20 - Premio complementare

IL CONTRAENTE

---



**pagina lasciata intenzionalmente bianca**



**Sottoscrizioni**

Il sottoscritto Contraente dichiara:


- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
- il Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione;
- copia del documento "*Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti*" conforme al modello 7A , Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
- copia del documento "*Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione del contratto*" conforme al modello 7B, Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.
- di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia del Fascicolo Informativo - composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione, esonerando così l'Intermediario ed AGCS. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;
- di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi.

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste nel presente contratto che dichiara dunque di conoscere ed approvare.

Il Contraente dichiara inoltre che il documento non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.

Sottoscritto il \_\_/\_\_/\_\_, in \_\_\_\_\_

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Nicola Mancino Marco Vincenzi



Firma del Contraente/Legale Rappresentante

▶ \_\_\_\_\_

- di essere stato informato dall'Intermediario che la presente proposta e' adeguata rispetto alle sue esigenze assicurative o previdenziali

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

▶ \_\_\_\_\_